



Federazione Italiana Sport Equestri

CORTE FEDERALE D'APPELLO

ALESSANDRA BRUNI	Presidente
NICOLA COLAVITA	Componente
LORENZO AURELI	Componente relatore

PROC. CAS N. 16/2022

DECISIONE

sul reclamo proposto dall'**UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI** in persona del Procuratore federale Avv. Gian Paolo Guarnieri

AVVERSO

la decisione del Giudice Sportivo Nazionale (GSN) n. 16 del 18 luglio 2022, pubblicata in data 19 luglio 2002

FATTO

1 - Con nota del 24 giugno 2022 il sig. Massimo Nova segnalava che in occasione delle gare Mipaaf svoltesi in Oliena, Valle di Lanaito (NU), C.O. Karalis Horses ASD il 3 aprile 2022, Motta Santanastasia (CT), C.O. La Collina di Vasadonna ASD il 24 aprile 2022 e Noceto (PR), C.O. Cavalieri del Taro Team il 19 giugno 2022 non era stato rispettato un comunicato concordato con il Mipaaf inoltrato in data 7.02.2022, non consentendo così la partecipazione ai suddetti concorsi con la formula open e ciò anche in violazione del Regolamento Calendari.

2 - Della questione veniva investito il Giudice Sportivo Nazionale che apriva un procedimento nei confronti dei sig.ri Giancarlo Delinna, Mario Roggio e Valter Murino per l'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari commesse nella qualità di Presidenti di Giuria dei suddetti concorsi in relazione alla denunciata violazione regolamentare.

All'esito al relativo giudizio, con sentenza del 18.07.2022 il Giudice Sportivo Nazionale archiviava il procedimento.

3 - Avverso tale decisione ha tempestivamente proposto reclamo l'Ufficio del Procuratore Federale.

4 - Con provvedimento del 25.07.2022, quindi, il Presidente della Corte di Appello Sportiva fissava l'udienza del 7.09.2022 poi rinviata d'ufficio con successivo provvedimento alla data del 7.10.2022.



Federazione Italiana Sport Equestri

Si costituivano in giudizio i sig.ri Delinna e Murino con l'Avv. Lorenza Mel; rimaneva viceversa contumace il sg. Roggio.

5 - All'udienza di camerale la Procura si è riportata ai propri scritti difensivi insistendo per la conferma della decisione impugnata, con il rigetto dei reclami, sottolineando che gli artt. 1.4 e 1.5 del Regolamento di Giustizia non prevedono quale esimente la non conoscenza delle norme regolamentari.

Il reclamante ha altresì evidenziato la maggior diligenza richiesta agli ufficiali di gara nel rispetto delle norme regolamentari, concludendo per la conferma della sentenza impugnata e rimettendosi alla Corte d'Appello per la sanzione.

L'Avv. Mel si è riportata alle due memorie depositate e alle conclusioni ivi rassegnate, evidenziando confusioni sia sulle circolari federali che sulla loro diffusione.

L'Avv. Mel rappresenta anche dalla vicenda per cui è processo, non è derivato che non vi è stato alcun danno e ne alcuna conseguenza sulle classifiche.

Concludeva chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado, ritenendo i suoi assistiti non responsabili per insussistenza dei fatti e comunque per aver agito in buona fede.

6 - All'esito camera di consiglio del 7.10.2022 il Collegio tratteneva la causa in decisione.

* * *

DIRITTO

1 - Con la decisione gravata il GSN ha archiviato il procedimento nei confronti dei sig.ri Giancarlo Delinna, Mario Roggio e Valter Murino ritenendo che “...allo stato degli atti e delle difese pervenute dagli interessati non si rinviene certezza di alcuna violazione disciplinare” in quanto “gli interessati hanno eccepito la mancata adeguata diffusione del Regolamento Calendari e comunque l'assenza di reclami sul punto nella immediatezza delle gare. L'eccezione è in parte condivisibile in quanto tale Regolamento non risulta neanche pubblicato sul sito FISE né può ritenersi applicabile ai Presidenti di Giuria il principio dello *iura novit curia*...”.

2 - Con il proprio reclamo l'Ufficio del Procuratore Federale contesta tale conclusione evidenziando che:

a) a differenza di quanto rilevato dal GSN “...il predetto Regolamento risulta visibile (giacché pubblicato) sul sito istituzionale della Federazione [...] nella porzione dedicata al Dipartimento Endurance, sezione sport, Regolamenti e Calendari...”;

b) “...ai sensi dell'art. 1.5 del RdG FISE “i Regolamenti, gli Atti, i programmi e i documenti



Federazione Italiana Sport Equestri

ufficiali si intendono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione nel sito ufficiale www.fise.it”...”;

c) per quanto concerne la diffusione del regolamento calendari, “...*come risulta dalla comunicazione del 9 febbraio 2022 (all. n.1), le ‘regole di funzionamento’ delle predette gare erano state ampiamente disciplinate e diffuse tra gli Ufficiali di gara della disciplina dell’endurance nonché tra i Comitati organizzatori...*”;

Di qui - a dire della Procura Federale - l’erroneità della decisione gravata.

2 - Il Collegio ritiene che il reclamo sia fondato.

Come adeguatamente rilevato dall’Ufficio del Procuratore Federale, invero, il Regolamento che a dire del GSN non sarebbe stato pubblicato sul sito della FISE, in realtà risulta correttamente pubblicato sul sito istituzionale della Federazione nella sezione dedicata al Dipartimento Endurance - Sezione sport - Regolamenti e Calendari.

È dunque evidente l’abbaglio sul punto del GSN che ha erroneamente ritenuto che il Regolamento che ha formato oggetto della vicenda processuale, non fosse stato pubblicato e che quindi non fosse conoscibile da parte degli incolpati.

Ma non solo. Ed invero, come risulta dalla documentazione versata in atti dalla Procura Federale, con nota del Presidente della Federazione Avv. Marco Di Paola del 7.02.2022 trasmessa dal Dipartimento Endurance in data 9.02.2022, la FISE aveva informato personalmente - tra gli altri - anche gli odierni incolpati della nuova disciplina da applicare alle gare condivise FISE/Mipaaf.

È quindi evidente la violazione in cui sono incorsi i sig.ri Giancarlo Delinna, Mario Roggio e Valter Murino che, nonostante quanto sopra, non hanno previamente verificato la corretta disciplina regolamentare applicabile e non hanno quindi applicato il disposto più volte richiamato del Regolamento Calendari nei concorsi presieduti in qualità di Presidente di Giuria, non consentendo così la partecipazione ai suddetti concorsi con la formula open.

3 - Né, in tale contesto, potrebbe assumere rilievo la circostanza - evidenziata dai sig.ri Delinna e Murino con i propri scritti difensivi - secondo cui i medesimi incolpati non avrebbero mai ricevuto la comunicazione via mail del 9.02.2022.

Ed invero, al di là di un deficit probatorio sul punto, questo Collegio ritiene che quand’anche la predetta comunicazione via mail del 9.07.2022 non fosse giunta agli incolpati (unica eccezione tra di destinatari della stessa), in ogni caso questi - nella loro qualità di Presidenti di Giuria - avevano comunque avuto l’onere di prestare particolare attenzione alla verifica della disciplina regolamentare da applicare.



4 - È noto, del resto, che la diligenza esigibile dal professionista nell'adempimento delle obbligazioni assunte nell'esercizio della propria attività è una diligenza speciale e rafforzata, di contenuto tanto maggiore quanto più sia specialistica e professionale la prestazione richiesta.

Di talché è chiaro che il Presidente di Giuria - indipendentemente dal fatto di essere stato notiziato o meno di una modifica regolamentare - ha comunque sempre l'onere di verificare previamente eventuali aggiornamenti normativi e regolamentari prima di assumere l'incarico conferitogli.

Nella specie, peraltro, la violazione dell'onere di diligenza imposto agli incolpati in relazione al ruolo di Presidenti di Giuria è ancor più evidente laddove si considerino le agevolate modalità con le quali i sig.ri Giancarlo Delinna, Mario Roggio e Valter Murino avrebbero potuto verificare il disposto del Regolamento pretermesso.

Come è emerso nel corso del giudizio, infatti al di là della comunicazione del 9.02.2022, sarebbe stato sufficiente che gli incolpati avessero posto in essere una semplice attività di verifica sul sito della Federazione per avvedersi del Regolamento pubblicato e applicare le relative previsioni normative.

Del resto - come ben rilevato dalla Procura anche nel corso della discussione orale nel corso dell'udienza del 7.10.2022 - non solo il punto 1.4 del RdG dispone che "*...l'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Federali competenti non può essere invocata a nessun effetto quale scusante o esimente...*", ma il successivo punto 1.5 del medesimo Regolamento stabilisce espressamente che "*...i Regolamenti, gli Atti, i programmi e i documenti ufficiali si intendono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione nel sito ufficiale www.fise.it...*".

Di qui, in definitiva, la fondatezza del reclamo della Procura Federale.

5 - Ciò posto, nell'ottica del rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni, e della finalità anche special preventiva delle stesse, il Collegio - valutate tutte le circostanze di fatto sottese alla vicenda - di condannare i sig.ri Giancarlo Delinna, Mario Roggio e Valter Murino alla sanzione della sospensione di giorni 15 ai sensi dell'art. 6.1, n. IX oltre l'ammenda pari ad euro 250,00 (ducentocinquanta/00) ai sensi dell'art. 6.1, n. III RdG FISE.

Nella determinazione della sanzione, infatti, non si può non tener conto della circostanza che gli incolpati - proprio nella loro qualità di Presidenti di Giuria - avrebbero dovuto osservare un comportamento improntato alla massima diligenza nella verifica nell'applicazione della nuova disciplina regolamentare, non essendo al contrario in alcun modo giustificabile, anche in considerazione del chiaro disposto del su riportato punto 1.5 del Regolamento di Giustizia FISE, la mancata preventiva verifica della disciplina regolamentare vigente così come correttamente pubblicata sul sito federale.



Federazione Italiana Sport Equestri

* * *

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello definitivamente pronunciando nel procedimento avverso la decisione del Giudice sportivo nazionale n. 16/2022 accoglie il reclamo proposto dall'Ufficio del Procuratore Federale e, in riforma della decisione del GSN, condanna i sig.ri Giancarlo Delinna, Mario Roggio e Valter Murino alla sanzione della sospensione minima di giorni 15 ai sensi dell'art. 6.1, n. IX oltre l'ammenda pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00) ai sensi dell'art. 6.1, n. III RdG FISE.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare la presente decisione nonché di provvedere alla sua pubblicazione sul sito federale ed agli adempimenti di competenza per la sua esecuzione.

Roma, 10.10.2022

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

f.to **ALESSANDRA BRUNI**

Presidente

f.to **NICOLA COLAVITA**

Componente

f.to **LORENZO AURELI**

Componente relatore